



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*Direzione Reti e Servizi di Comunicazione  
Elettronica*

**DETERMINA N. 2/13/DIR**

**ARCHIVIAZIONE DELLA CONTROVERSIA  
PEOPLE&COMMUNICATION/FASTWEB IN MATERIA DI  
ACCESSO/INTERCONNESSIONE ALLA RETE DI FASTWEB PER LA  
FORNITURA DI FIBRA OTTICA SPENTA**

**IL DIRETTORE**

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo” ed, in particolare, l’art.1, comma 6, lettera *a*, n. 9;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo n. 70 del 28 maggio 2012 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche (di seguito “Codice”) ed in particolare, l’art. 23;

VISTO il Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettronica, approvato con delibera n. 352/08/CONS del 25 giugno 2008 (di seguito “Regolamento”) ed in particolare l’articolo 12, commi 2 e 4;

VISTA l’istanza pervenuta alla Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica (di seguito la “Direzione”) in data 22 dicembre 2011, acquisita al protocollo dell’Autorità n. 72472 del 29 dicembre 2011, con la quale la società People&Communication S.r.l. (di seguito “People&Communication”) ha chiesto l’intervento dell’Autorità per l’avvio di un procedimento volto alla definizione della controversia con la società Fastweb S.p.A. (di seguito “Fastweb”) in tema di accesso alla rete di Fastweb per la fornitura della fibra ottica spenta;

VISTA la nota del 12 gennaio 2012, protocollo n. 1693, con la quale la Direzione ha comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, l'avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della controversia, convocando le parti medesime in prima udienza, tenutasi in data 13 febbraio 2012;



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## *Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica*

CONSIDERATO che nella sua istanza People&Communication ha richiesto all'Autorità di: *“accertare e dichiarare il diritto di People&Communication ad ottenere l'immediato rilascio e/o ripristino da parte di Fastweb della fibra ottica spenta oggetto del contratto in modalità IRU a suo tempo sottoscritto da Fastweb con Tex97 S.p.A.”* e di *“diffidare e/o ordinare a Fastweb di ripristinare immediatamente l'anello in dark fiber e di renderlo fruibile in modo esclusivo da People&Communication per tutta la durata residua del contratto IRU a suo tempo sottoscritto da Fastweb con Tex97 S.p.A.”* e di *“accertare la data esatta in cui Fastweb S.p.A. ha interrotto l'anello in Dark Fiber collegando illegittimamente propri apparati e/o di terzi”*.

VISTO l'atto, notificato l'8 febbraio 2012, con cui Fastweb ha citato dinnanzi al Tribunale Civile di Milano People&Communication in relazione alla corresponsione di somme per servizi di rete prestati;

VISTE la nota di Fastweb del 9 febbraio 2012, acquisita al protocollo n. 6498 del 9 febbraio 2012 con la quale la società richiede l'archiviazione del procedimento instaurato innanzi l'Autorità ai sensi degli artt. 3 e 12 del Regolamento per parziale identità del *petitum* essendo la questione della *fibra spenta*, di cui all'istanza di People&Communication, invocata nell'atto di citazione;

VISTA la memoria di People&Communication del 21 febbraio 2012, acquisita al protocollo n. 8469 del 22 febbraio 2012, con la quale la società contesta la richiesta di archiviazione di Fastweb perché le questioni devolute al Giudice Ordinario da Fastweb non coincidono con quelle sottoposte da People&Communication alla cognizione dell'Autorità nella propria istanza;

VISTA la comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, depositata da People&Communication in data 28 dicembre 2012 nell'ambito del

suddetto giudizio instaurato dinanzi al tribunale Civile di Milano ed acquisita dall'Autorità in data 12 marzo con numero di protocollo 13731;



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## *Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica*

VISTA la nota di Fastweb del 4 febbraio 2013, acquisita al protocollo n. 6011 del 4 febbraio 2013, con la quale la società ribadisce la propria richiesta di archiviazione del procedimento instaurato innanzi l'Autorità ai sensi degli artt. 3 e 12 del Regolamento per aver, People&Communication, con la propria domanda riconvenzionale del 28 dicembre 2012, nell'ambito del giudizio promosso da Fastweb dinnanzi il Tribunale Civile di Milano, sottoposto alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria la stessa controversia istaurata dinanzi all'Autorità;

SENTITE le parti in data 13 febbraio 2012 e 14 settembre 2012;

CONSIDERATO che, con la succitata domanda in via riconvenzionale, People&Communication ha richiesto all'Autorità giudiziaria di accertare e dichiarare il diritto reale d'uso di People&Communication della fibra ottica spenta oggetto del contratto in modalità IRU a suo tempo sottoscritto da Fastweb con Tex97 (ora People&Communication) e, per l'effetto, di ordinare il rilascio e/o il ripristino immediato dell'anello in *Dark Fiber* e, in ogni caso, di condannare Fastweb al risarcimento del danno subito a causa dell'indisponibilità e al mancato utilizzo della fibra ottica spenta.

CONSIDERATO che l'art. 3, comma 4 del Regolamento prevede che “*se una delle parti propone azione dinanzi all'Autorità giudiziaria, rimettendo ad essa, anche solo in parte, la cognizione della medesima controversia, la domanda di cui al comma 1 diviene improcedibile*” e che il successivo art. 12 dello stesso Regolamento dispone che

*“il procedimento va archiviato [...] nei casi di inammissibilità ovvero di improcedibilità dell’istanza previsti all’art. 3 del presente regolamento”.*

RITENUTO che sussista una coincidenza tra le questioni devolute, da parte di People&Communication, alla cognizione dell’Autorità e del Tribunale ordinario di Milano e, per l’effetto, che ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 (commi 3 e 4) e 12 (comma 2) del Regolamento il procedimento debba essere archiviato;

VISTI tutti gli atti del procedimento;



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*Direzione Reti e Servizi di Comunicazione  
Elettronica*

## **DETERMINA**

1. Il non luogo a procedere della definizione della controversia della società People&Communication S.r.l. nei confronti di Fastweb S.p.A. in materia di accesso/interconnessione alla rete di Fastweb per la fornitura di fibra ottica spenta di cui in premessa e ne dispone l’archiviazione ai sensi dell’art. 12, comma 2, del Regolamento.
2. Ai sensi dell’articolo 12, comma 4, del Regolamento il presente atto può essere impugnato dalle parti interessate davanti alla Commissione per le Infrastrutture e le Reti dell’Autorità entro 10 giorni dalla sua comunicazione.
3. La presente determina è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità ([www.agcom.it](http://www.agcom.it)).

Roma, 4 aprile 2013

IL DIRETTORE  
Vincenzo Lobianco